Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, lettera b), che attribuisce al Presidente del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di coordinamento delle politiche in favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» ed, in particolare, l'art. 24, che disciplina compiti e organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale è stato conferito al Prof. Andrea Riccardi l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale sono state delegate al Prof. Andrea Riccardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per le politiche della famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi, per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;

VISTO il DPCM 23 dicembre 2010, n. 277, «*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;*

VISTO, in particolare, l'articolo 15 del sopra citato DPCM, che prevede la costituzione di un'apposita Commissione tecnica di valutazione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia;

VISTO il decreto 3 agosto 2011 del Sottosegretario per le politiche della famiglia, recante "*Composizione della Commissione tecnica di valutazione con il compito di selezionare i progetti di azioni positive previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*";

VISTO, altresì, il decreto 26 ottobre 2011 del Sottosegretario per le politiche della famiglia, recante "*Integrazione della Commissione tecnica di valutazione istituita presso il Dipartimento per le politiche della famiglia con il compito di selezionare i progetti di azioni positive previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*";

VISTO l'articolo 2 del sopra citato DPCM, secondo cui le risorse disponibili per il 90% sono destinate al finanziamento delle tipologie di progetto previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e per il 10% al finanziamento dei progetti previsti dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge;

VISTO l'articolo 16 del sopra citato DPCM, che, con riferimento alla formazione delle graduatorie, prevede che le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, siano ripartite in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento;

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 16, in cui è previsto che i progetti riferiti alle due tipologie di comma 1 e comma 3 dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, una volta valutati, siano inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati sulla base dei criteri ivi esplicitati;

VISTI, in particolare, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 16, in cui è previsto che siano dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti che riportano un punteggio minimo di 50 e "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalle suddette graduatorie prioritarie e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata;

VISTO, altresì, l'articolo 18 del sopra citato DPCM, riferito alle modalità di erogazione del contributo previsto dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in cui è prescritto che i progetti selezionati siano approvati e ammessi a rimborso totale o parziale, sulla base di una specifica convenzione predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia e sottoscritta, per accettazione, dal proponente;

VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 18, che prevede, all'atto dell'ammissione del progetto, la corresponsione di una quota pari al 40% del contributo ammesso a finanziamento, posticipando la corresponsione del saldo a conclusione di tutte le azioni programmate;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, datato 20 luglio 2010 e registrato dalla Corte dei Conti in data 12 agosto 2010, registro n. 11, foglio n. 28, recante il riparto del Fondo per le politiche della famiglia relativo all'esercizio finanziario 2010, che ha stanziato la somma di 15.000.000 di euro per il finanziamento degli interventi in favore della

conciliazione tra vita professionale e vita familiare previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'articolo 38 della legge 19 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 22/BIL del 25 febbraio 2011, con il quale è stato riassegnato al Dipartimento per le politiche della famiglia l'avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2010;

VISTA la nota, prot. n. 2079/564/2011, dell'11 maggio 2011 del Sottosegretario alle politiche per la famiglia, nella quale si conferma la volontà di utilizzare le predette economie di spesa, nei limiti di 15.000.000 di euro, per il finanziamento, nell'anno 2011, delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare previste dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

CONSIDERATO che le quote disponibili per i progetti presentati per la scadenza del 13 luglio 2011 ammontano, rispettivamente, a 6.750.000,00 euro per le domande a valere sul comma 1 e a 750.000,00 euro per le domande presentate ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, 53;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di valutazione e selezione ha esaminato tutti i progetti presentati alla scadenza di luglio 2011;

CONSIDERATI i resoconti delle riunioni della Commissione tecnica di valutazione e selezione, attestanti i giudizi espressi relativamente all'ammissibilità - totale o parziale - o alla non ammissibilità dei suddetti progetti a finanziamento;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da erogare per il finanziamento dei progetti presentati a valere sul comma 1 e ritenuti ammissibili – totalmente o parzialmente – è di **4.137.527,95** euro e che tale importo rientra nella quota disponibile per questa tipologia di progetti;

CONSIDERATO altresì che, in relazione ai progetti di cui al comma 1, non risulta ammissibile a finanziamento alcun progetto presentato da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie;

CONSIDERATO, infine, che l'importo complessivo da erogare per il finanziamento dei progetti presentati a valere sul comma 3 e ritenuti ammissibili – totalmente o parzialmente – è di **1.400.708,66** euro e che tale importo supera ampiamente la quota disponibile per questa tipologia di progetti;

DECRETA

Articolo 1
Graduatoria dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1

1. E' approvata la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuti per la scadenza di luglio 2011, come da tabella inserita nell'allegato A al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

2. Sono pertanto ammessi al finanziamento, totale o parziale, **n. 49** progetti, per un ammontare complessivo pari a **4.137.527,95** euro.

Articolo 2
Graduatorie dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3

1. E' approvata la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuti per la scadenza di luglio 2011, come da tabella inserita nell'allegato B al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

2. Sono pertanto ammissibili al finanziamento, totale o parziale, **n. 71** progetti, per un ammontare complessivo pari a **1.400.708,66** euro**.**

3. In relazione ai fondi disponibili per le domande a valere sull'articolo 9, comma 3, di cui in premessa, sono effettivamente ammessi a finanziamento, totale o parziale, **n. 34** progetti, riportati nella tabella inserita nell'allegato B/bis al presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante, per un ammontare complessivo pari a **741.823,58** euro.

Articolo 3
Domande inammissibili a valutazione o a finanziamento

1. In allegato al presente decreto sono, altresì, riportate, come parti integranti dello stesso, le tabelle relative a **n. 45** progetti non ammissibili a finanziamento (allegato C) e a **n. 39** progetti ritenuti non ammissibili a valutazione (allegato D).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 dicembre 2011

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
Prof. Andrea Riccardi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 137/2012

ROMA, 17 GENNAIO 2012